

conto residui 2000 e la conseguente reiscrizione nella competenza dell'esercizio finanziario 2015.

Con decreto dirigenziale n.24/TPL del 31/12/2001 è stato assunto l'impegno della somma di € 3.826.601,32 (pari lire 7.409.333.334) a decorrere dall'anno finanziario 2001 e fino all'anno 2015.

In conseguenza di ciò ogni anno dovrebbe residuare sul cap. 2460 la somma di € 1.337.968 (pari a lire 2.590.666.666).

Al termine dell'esercizio finanziario 2002 non si sono però avuti residui sul capitolo in quanto, dovendo procedere al pagamento delle quote relative all'anno 2001 (in conto residui) e all'anno 2002 (in conto competenza) per un importo complessivo di € 7.653.203,00 e visto che la cassa ammontava a € 5.164.569,00, con nota n.º1150 del 16/5/2002 questo Dipartimento ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio, la variazione in aumento della sola cassa di € 2.488.634,00, per l'anno finanziario 2002 sul cap.2460

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n.º98310 dell'11/12/2002 è stata disposta, oltre il termine utile per l'effettuazione dei pagamenti relativi all'anno 2002, l'integrazione di cassa richiesta.

Pertanto, con decreto n.º036/TPL del 4/12/2002 si è proceduto ad effettuare il pagamento parziale della somma disponibile sul capitolo in parola pari a € 1.337.967,68, relativa alla quota spettante all'INPS per l'anno 2002.

Con nota n.º110/BIL/AG del 6/3/2003 è stata richiesta di nuovo la variazione in aumento della sola cassa, per l'anno finanziario 2003, della somma di € 1.150.667, onde poter procedere al definitivo saldo della quota 2002.

Poiché tale variazione non è stata accordata, con decreto dirigenziale n.º050/TPL del 21/10/2003 si è provveduto ad un ulteriore pagamento parziale della somma disponibile sul cap. 2460 pari a € 1.337.967,68, relativa alla quota 2002.

Pertanto, a tutto il 31/12/2003 si hanno:

residui propri: € 1.150.667;

residui di stanziamento: € 1.337.968.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale APC - APC1

Capitolo amministrato	2460
Leggi di riferimento	472/99
Modifiche intervenute nel 2003	
Autorizzazioni complessive	€ 77,47 ml

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€ 15,48 ml	
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	€ 11,49 ml	
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	€ 10,32 ml	*
d) economie a tutto il 31.12.2003	----	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	€ 1,15 ml	**
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	€ 1,34 ml	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	----	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	€ 5,16 ml	
b) impegni assunti nel 2003	€ 3,83 ml	
c) pagamenti effettuati nel 2003	€ 5,16 ml	**
d) economie nel 2003	----	
e) residui propri nel 2003	€ 1,15 ml	
f) residui di stanziamento nel 2003	€ 1,34 ml	
g) perenzioni nel 2003	----	

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€ 3,83 ml	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€ 4,98 ml	***
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	----	
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	----	

* con nota n.110/BIL/AG del 6/3/2003 è stata richiesta, al D.T.T., la variazione in aumento della somma di € 2.488.634,00 per l'anno 2003 al fine di poter provvedere all'erogazione dell'intera competenza dell'anno 2002.

** con D.D.D 050/TPL del 21/10/03 è stato effettuato il pagamento in c/residui di una parte della quota 2002 pari a € 1.337.967,68.

*** quota 2003 + saldo quota 2002.

LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 454

Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità

La legge 454/97 ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 al fine di incentivare le aggregazioni tra le imprese, la riduzione delle imprese monoveicolari, il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti, l'agevolazione del trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne.

A seguito della effettiva attuazione della legge in oggetto avvenuta nel 1998, stante la sua pubblicazione sulla G.U. il 31/12/1997, la quota di €50 miliardi riferita alla prima annualità del limite di impegno decorrente dal 1997 è stata, così come previsto dall'art.54, comma 16, della legge 449/97, spostata in coda all'ultimo anno e cioè al 2013.

Di conseguenza lo sviluppo temporale dello stanziamento della legge ha avuto le seguenti modalità: anno 1998: lire 100 miliardi (pari a €51.645.690); successivamente dal 1999 al 2012, 150 miliardi annui (pari a €77.468.535) ed in ultimo nel 2013, i 50 miliardi relativi al 1997, complessivamente per un ammontare di €2.250 miliardi (pari a €1.162.028.023).

Nel 2003 il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità, previsto dall'art.8 della legge 454/97, ha tenuto nel mese di febbraio la sua ultima riunione durante la quale sono state adottate le ultime 2 delibere concernenti l'ammissibilità ai benefici richiesti ex artt.2, 3 e 5 per un importo complessivo di €16.057.153,27.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale APC - APC1

Capitolo amministrato	8178
Leggi di riferimento	454/97
Modifiche intervenute nel 2003	
Autorizzazioni complessive	€1.162,03 ml

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€ 438,99 ml
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	€ 438,99 ml
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	€ 73,28 ml
d) economie a tutto il 31.12.2003	----
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	€ 366,77 ml
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	----
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	----

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	€ 77,47 ml
b) impegni assunti nel 2003	€ 77,47 ml
c) pagamenti effettuati nel 2003	€ 21,07 ml
d) economie nel 2003	----
e) residui propri nel 2003	€ 366,77 ml
f) residui di stanziamento nel 2003	----
g) perenzioni nel 2003	----

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€ 77,47 ml
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€ 10,52 ml
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	----
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€ 10,51 ml

LEGGE 22 NOVEMBRE 2002, N.265 (art. 3 comma 2 ter. 2 quarter)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 settembre 2002 n.°209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo

La legge 22 novembre 2002, n.°265 prevede all'art. 3, commi 2-ter e 2-quater finanziamenti per le spese relative all'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, e che autorizza a decorrere dal 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale.

Per quanto riguarda l'impegno di €20 milioni, previsto dall'art.3 comma 2 ter relativo al 2003, si fa presente che tale impegno non si è potuto effettuare perché, a seguito di quanto disposto dall'art. 3 comma 2 quater della medesima legge, è stata predisposta una bozza di regolamento inviata ai competenti Uffici della Commissione U.E. nel mese di ottobre u.s. e della quale si è ancora in attesa del parere di compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, parere necessario per l'emanazione del relativo decreto attuativo.

Pertanto a seguito di tale predetta situazione, è stato richiesto all'U.S. 1 del D.T.T. con nota 259/BIL/AG dell'11/5/2004, lo spostamento all'esercizio terminale 2017, dell'annualità 2003, come previsto dall'art. 54, comma 16 della legge 27/12/1997 n.°449, nonché dall'art. 32, comma 49 bis della legge 326/2003.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale APC - APC1

Capitolo amministrato	8180
Leggi di riferimento	265/02
Modifiche intervenute nel 2003	
Autorizzazioni complessive	€ 300 ml

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€ 20 ml
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	----
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	----
d) economie a tutto il 31.12.2003	----
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	----
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	€ 20 ml *
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	----

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	€ 20 ml
b) impegni assunti nel 2003	----
c) pagamenti effettuati nel 2003	----
d) economie nel 2003	----
e) residui propri nel 2003	----
f) residui di stanziamento nel 2003	€ 20 ml *
g) perenzioni nel 2003	----

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	----
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	----
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€ 20 ml
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	----

* per i 20 ml € relativi al 2003, è stato richiesto al D.T.T. con nota n.°259/BIL/AG dell'11/5/2004, lo spostamento all'esercizio terminale 2017.

LEGGE 6 FEBBRAIO 1985, N. 16

Programma straordinario di costruzione nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l' arma dei carabinieri-

Con la legge in esame è stata autorizzata inizialmente la complessiva spesa di £. 1.450 miliardi per la realizzazione, a cura del Ministero dei LL.PP., di un Programma Straordinario quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l' Arma dei Carabinieri, nonché la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Il programma degli interventi, individuati e localizzati dal Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri, è stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., sentiti il Ministero dell' Interno e il Ministero della Difesa.

La progettazione ed esecuzione degli interventi richiedenti l' apprestamento di opere di sicurezza è stata affidata in concessione unitaria, con Convenzione n. 1463/86, alla Società Servizi Tecnici SpA ex Edil-Pro SpA per l' importo di £. 870.220 milioni, mentre per la realizzazione degli interventi diversi da quelli appena accennati, con progettazione da predisporre da parte del Ministero, sono state disposte assegnazioni di fondi (sull' ex capitolo di bilancio 8412 ora 8154) in favore dei Provveditorati alle OO.PP. territorialmente competenti.

Con successivi decreti si è provveduto all' impegno dello stanziamento di £. 870.220 milioni ripartito per gli anni dal 1985 al 1996.

Detto stanziamento ha subito una prima riduzione di £. 20 miliardi (4 mld per il 1993 e 8 mld per ciascuno degli anni 1994 e 1995) ad opera della legge n. 498 del 23.12.1992 (art. 1, comma VII).

Successivamente si sono avute le ulteriori riduzioni del 3% e del 2% per effetto rispettivamente del D.L. 23.2.1995 n. 41 convertito in legge 23.3.1995 n. 85 e del D.L. 30.12.1995 n. 565, ripreso dalla legge 23.12.1996 n. 662 con la conseguente riduzione dello stanziamento relativo agli interventi dati in concessione a £. 845.073 milioni e del numero degli stessi interventi a 141.

Per gli altri interventi - ristrutturazioni e nuove costruzioni -, rimasti alla competenza dei Provveditorati (n. 186), sono state attivate tutte le procedure finalizzate all' affidamento dei lavori ed assegnati fondi per la complessiva somma di £. 397.881 milioni ed i relativi lavori sono stati ultimati.

Una serie di cause, in parte amministrative ed in parte legate a difficoltà tecniche di localizzazione degli interventi (consultazione e pronuncia dei CO.MI.PA. in ordine alla localizzazione degli interventi- sentenza della Corte Costituzionale 1065/88) hanno determinato un notevole ritardo nei tempi di esecuzione previsti inizialmente per la realizzazione del programma in questione, con la conseguente necessità di dover redigere per gran parte degli interventi perizie di variante e/o suppletive, di dover procedere alla reinscrizione dei fondi impegnati, nel frattempo caduti in perenzione amministrativa, e di dover sopportare i maggiori oneri del contenzioso nel frattempo scaturito dal rapporto concessorio per il lungo protrarsi dei tempi.

Recentemente, a seguito di un esame dello stato attuativo del programma di cui alla legge 16/85 affidato in concessione alla Servizi Tecnici, in relazione all'approssimarsi della scadenza della Convenzione, già precedentemente prorogata, ed alla intervenuta riduzione dei fondi disponibili per i motivi suesposti, si è ritenuto di dover procedere allo stralcio di alcuni degli interventi ricompresi nella Convenzione, affidandone la realizzazione ai Provveditorati competenti per territorio.

La legge 23.12.1998 n. 449 "Finanziaria 1999" ha disposto il rifinanziamento della legge 16/85 per l'importo di £. 55.000 milioni, iscritti sul cap. 8412/LL.PP..

La legge 23.12.1999 n. 489 "Finanziaria 2000" ha disposto il rifinanziamento della legge 16/85 per l'importo di £. 10.000 milioni, iscritti sul cap. 8154/LL.PP..

La legge 23.12.2000 n. 388 "Finanziaria 2001" ha disposto il rifinanziamento della legge 16/85 per l'importo di £. 10.000, iscritti sul cap. 8154/LL.PP..

Complessivamente è stato autorizzato a tutto il 1999 per le finalità di cui sopra l'importo di £. 900.073 milioni sul cap. 8412/LL.PP.

Gli importi stanziati per gli anni 2000 e 2001 sono invece di £. 10.000 milioni per ciascun anno, sul cap. 8154/LL.PP.

Gli importi di cui ai rifinanziamenti 1999, 2000 e 2001 sono stati interamente assegnati ai Provveditorati per il completamento degli interventi di cui al programma costruttivo in parola.

La legge in argomento non è stata più rifinanziata.

Ministero	Infrastrutture e Trasporti	
Capitolo amministrato		7343
Leggi di riferimento	n. 16 del 6.2.85	
Modifiche intervenute nel 2003		
Autorizzazioni complessive		475,17

(in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	475,17
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	19,7
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	0,01
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	0
b) impegni assunti nel 2003	0
c) pagamenti effettuati nel 2003	15,86
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	0
f) residui di stanziamento nel 2003	0
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1,59
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE 1 DICEMBRE.1986, N. 831

Realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del corpo della guardia di finanza

Detta legge ha autorizzato la complessiva spesa di £. 700 miliardi, per il quinquennio 1986/1991, per la realizzazione di un programma di interventi, a cura di questo Ministero, per soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze compresi gli alloggi di servizio, nonché per la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

In particolare la legge ha autorizzato per l' acquisizione di edifici, su indicazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, l' utilizzazione del 50% degli stanziamenti relativi ai primi esercizi finanziari.

Il programma di cui sopra ed il relativo piano di ripartizione dello stanziamento di £. 700 miliardi sono stati a suo tempo predisposti ed adottati dal Ministero dei LL.PP., su indicazione del Comando Generale della Guardia di Finanza (art. 2, comma 1) e d' intesa con il Ministero delle Finanze (art. 2, comma 2), con i DD.MM. n. 559/88 e n. 1146/89 e sono stati suddivisi, sempre d' intesa con il suddetto Ministero nei tre settori: Nuove Costruzioni - Ristrutturazioni - Acquisti.

Con successivi decreti si è provveduto ad assegnare di volta in volta le somme previste annualmente dal suddetto piano finanziario, che talvolta è stato necessario modificare - in applicazione delle disposizioni di cui all' art. 2, comma 1 e 2 della legge stessa - per adeguarlo sia alle mutate esigenze che alle disponibilità annuali conseguenti alle rimodulazioni operate dal 1990 in poi dalle leggi finanziarie (L. 27/12/89 n. 407 - L. 29/12/90 n. 405 - L. 31/12/91 n. 415).

Le ulteriori rimodulazioni degli stanziamenti operate dalle leggi finanziarie 1993-1996 hanno determinato un prevedibile rallentamento delle fasi di realizzazione del programma.

E' da segnalare che, accertata la possibilità di utilizzare alcuni immobili demaniali idonei già esistenti, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha proposto di ridurre ulteriormente a lit. 3,9 miliardi lo stanziamento destinato al settore Acquisti a vantaggio del settore ristrutturazioni, azzerando inoltre la quota di riserva per cui, d' intesa con il Dicastero delle Finanze, il Ministero dei LL.PP. ha provveduto a modificare il suddetto piano finanziario.

Con D.M. 2.5.1996 n. 421 è stata approvata la nuova ripartizione e rimodulazione dei fondi degli esercizi 1995-1996 sulla base degli elenchi predisposti dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Lo stanziamento previsto per l' anno 1996, pari a £. 97 miliardi è stato ulteriormente ridotto dal D.L. 30.12.1995 n. 565 (-2%) a £. 95.060.000.000 di cui £. 93.992.722.086 assegnati ai Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche interessati.

Pertanto le somme stanziare per detto programma sono risultate le seguenti:

1. Ristrutturazioni etc.	£. 505.6	mld
2. Nuove costruzioni	£. 168	mld
3. Acquisti	£. 3.9	mld
4. Riserva	£. 1.067	mld
5. Fondi in economia	£. 14.992	mld

di cui all' art. 1 comma 1
della legge stessa

TOTALE £. 693.559 mld *

* così ridotti per effetto dell' art. 2, comma 2 del D.L. 41/95 convertito in legge 85/95 e dell' art. 2, comma 1 del D.L. 565/95.

La legge 23.12.1998 n. 449 "Finanziaria 1999" ha disposto all' art. 2, comma 4 il rifinanziamento della legge 831/86 per l' importo di £. 15 miliardi, iscritti sul capitolo 8422/LL.PP..

La legge 23.12.1999 n. 489 "Finanziaria 2000" ha disposto il rifinanziamento della legge 831/86 per l'importo di £. 10 miliardi iscritti sul capitolo 8157/LL.PP..

La legge 23.12.2000 Finanziaria 2001" ha disposto il rifinanziamento della legge 831/86 per l'importo di £. 10 miliardi iscritti sul capitolo 8157/LL.PP.

Gli importi stanziati per gli anni 1999 2000 2001 sono stati interamente assegnati ai Provveditorati per il completamento degli interventi di cui al programma.

La legge in argomento non è stata più rifinanziata successivamente.

Ministero	Infrastrutture e Trasporti	
Capitolo amministrato		7345
Leggi di riferimento		N. 831 del 1.12.86
Modifiche intervenute nel 2003		
Autorizzazioni complessive		376,26

(in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	376,26
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	8,76
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	0,19
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	0
b) impegni assunti nel 2003	0
c) pagamenti effettuati nel 2003	11,23
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	0
f) residui di stanziamento nel 2003	0
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,85
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE 5 DICEMBRE 1988, N. 521

Programma straordinario di interventi per il corpo nazionale dei vv. ff. - l. 521/1988.

La legge 5.12.1988 n. 521, ha autorizzato la spesa di £. 500 miliardi, per il quinquennio 1989/1993, per la realizzazione di un programma di interventi, a cura del Ministero dei LL.PP., su indicazione del Ministero dell' Interno- Direzione Generale Protezione Civile e SS.AA.- per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture, nonché per la ristrutturazione, lo ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il programma di cui sopra, approvato dal Ministero dei LL.PP., secondo l' elenco trasmesso dal Ministero dell' Interno, ha subito nel corso degli anni varie modifiche per essere adeguato alle mutate disponibilità finanziarie conseguenti sia alle rimodulazioni disposte dalle successive leggi finanziarie, sia al blocco degli impegni di spesa.

Il programma d' impiego dello stanziamento relativo all' esercizio 1996 è stato predisposto dal Ministero dell' Interno opportunamente rielaborato, in conseguenza anche della riduzione di £. 20 miliardi sugli stanziamenti di bilancio per l' anno 1996, disposta dal D.L. 20.6.96 n. 323, convertito nella legge 8.8.96 n. 425.

Con D.I. 6.11.1996 n. 1276 sono state approvate alcune variazioni all' originario programma costruttivo e relativo piano finanziario e, conseguentemente, sono stati assegnati ai Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche interessati i relativi fondi rispettivamente per l' ammontare di £. 46.124 milioni (es. 1996), £. 66.542 milioni (es. 1997) e £. 167.000 milioni (es. 1988).

Con D.I. 24.4.1998 n. 1302 sono state approvate le varianti al programma rielaborato a seguito della riduzione di £. 54.300 milioni operata dalla D.P.C.M. del 16.1.1998 e con D.M. 6.7.1998 n. 2130 è stata disposta l' assegnazione ai Provveditorati competenti della somma di £. 12.242 milioni per l' esercizio finanziario 1997 e di £. 167.000 milioni per l' esercizio finanziario 1998 con le conseguenti assegnazioni e disassegnazioni.

La legge 23.12.1998 n. 449 "Finanziaria 1999" ha disposto all' art. 2, comma 4 il rifinanziamento della legge 521/88 per l' importo di £. 49.300 milioni per l' esercizio finanziario 1999.

A seguito degli accantonamenti operati dall' Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero sulle disponibilità esistenti sia al Centro che presso gli Uffici decentrati, al fine della eliminazione di parte dei residui di stanziamento, sul capitolo che ci riguarda n. 8438 è stato operato per l' esercizio 1996 un taglio di complessive £. 3.800 milioni.

La legge 23.12.1999 n. 489 “Finanziaria 2000” ha disposto il rifinanziamento della legge 521/88 per l’importo di £. 10 miliardi iscritti sul capitolo 8158/LL.PP.

La legge 23.12.2000 n. 388 “Finanziaria 2001” ha disposto il rifinanziamento della legge 521/88 per l’importo di £. 10 miliardi iscritti sul capitolo 8158/LL.PP.

Gli importi stanziati per gli esercizi 1999,2000 e 2001 sono stati interamente assegnati ai Provveditorati per il completamento degli interventi ricompresi nel programma in parola.

La legge in argomento non è stata più rifinanziata.

Ministero	Infrastrutture e Trasporti	
Capitolo amministrato		7346
Leggi di riferimento		N. 521 del 5.12.88
Modifiche intervenute nel 2003		
Autorizzazioni complessive		253,83

(in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	253,83
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	40,43
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	0
b) impegni assunti nel 2003	0
c) pagamenti effettuati nel 2003	21,01
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	0
f) residui di stanziamento nel 2003	0
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	3,28
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE 12 DICEMBRE 1971, N. 1133

Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena.

L'art. 1 della suddetta legge, relativa alla costruzione, completamento e adattamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, ha stanziato una prima somma complessiva di lit. 100 miliardi (5 mld. 71, 15 mld anno 72, 15 mld anno 73, 20 mld per ciascuno degli anni 74 e 75, 25 mld anno 76).

Il programma è realizzato con fondi assentiti, nel tempo, anche dalle leggi n°404 del 1.7.1977 (400 mld. di cui 30 mld anno 77, 70 mld anno 78, 80 mld. per ciascun anno 79,80,81, 60 mld anno 82); n.910 del 22.12.1986 (1.600 mld. di cui 100 mld anno 87, 500 per ciascun anno 88,89,90) e programmati dal Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria, Organo collegiale composto dai rappresentanti dei Dicasteri della Giustizia e dei Lavori Pubblici e presieduto dal Ministro della Giustizia, o da un Sottosegretario di Stato delegato. Gli interventi sono attuati attraverso i Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche.

La legge n°488/1999 (finanziaria 2000), ha stanziato fondi pari a lire 143.39 miliardi, di cui lire 113.39 miliardi per l'esercizio 2000, lire 15 miliardi per il 2001 e lire 15 miliardi per il 2002.

Gli stanziamenti in bilancio nell'anno 2002 e 2003 sono stati invece di 51,64 M.E. ciascuno.